

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 11/12/2025

FATTO

La ricorrente afferma di essere erede testamentaria insieme al fratello S* M* di F**** G.R. deceduta in data 14/05/2024 e di aver formulato istanza di accesso ai sensi dell'art. 7 e 9 del Codice della Privacy e art.119 T.U.B. per chiedere informazioni circa i rapporti intrattenuti dalla *de cuius* con l'intermediario resistente, domandando per ciascun rapporto il saldo attivo alla data del decesso e i movimenti dare/avere. A tale richiesta otteneva un riscontro parziale e pertanto la ricorrente domandava precisazioni in particolare in ordine ad un movimento effettuato in data 14/08/2019 in uscita relativo al Libretto n. ***015037 intestato alla *de cuius* di importo pari a € 90.000,00 effettuato presso l'ufficio dell'intermediario. Nella risposta veniva infatti oscurato con degli asterischi il numero della carta libretto utilizzata per effettuare l'operazione. La ricorrente richiedeva, quindi, l'indicazione del nominativo del beneficiario dell'atto dispositivo e copia di quest'ultimo. Tale richiesta non veniva accolta per motivi mai comunicati dall'intermediario. La richiesta è giustificata dal fatto che la *de cuius* lasciava testamento olografo il cui contenuto si ritiene lesivo dei diritti di legittimario riconosciuti alla ricorrente dall'art. 537 c.c. e, pertanto, la stessa, intendendo impugnare lo stesso testamento in sede giudiziale per chiedere la riduzione delle disposizioni lesive dei suoi diritti, deve procedere ad una esatta ricognizione e stima del patrimonio relitto, nel quale sono comprese le giacenze dei rapporti bancari. A tal fine è essenziale verificare chi sia il beneficiario dell'operazione effettuata sul libretto della *de cuius* in data 14/08/2019, per appurare se la stessa operazione costituisca una donazione nulla in quanto priva del requisito formale dell'atto pubblico, ed ove lo stesso sia il coerede S* M*, quest'ultimo dovrebbe imputare alla sua quota tale disposizione. Su tali basi, la ricorrente domanda che venga precisato il numero della

carta libretto con la quale in data 14/08/2019 è stata effettuata un'operazione in uscita presso l'ufficio indicata come "prelievo" relativa al Libretto n. **015037 intestato alla *de cuius* di € 90.000,00 ed il nominativo del beneficiario di tale operazione nonché che venga rilasciata copia del medesimo atto dispositivo.

In sede di contropreliche l'intermediario, in primo luogo, rappresenta che l'operazione di prelievo di cui vengono chieste informazioni è stata eseguita in data 14/08/2019 a valere sul libretto di risparmio postale n. ***037 intestato alla *de cuius* e ad un terzo soggetto. A differenza del conto corrente, il deposito a risparmio – qual è il rapporto oggetto di ricorso – è pensato solo per operazioni di versamento e prelievo in contanti: non ci sono libretti di assegni, carte di credito e altri servizi accessori al conto corrente ma soltanto la possibilità di prelevare o versare utilizzando la Carta Libretto, rilasciata all'intestatario del Libretto che ne abbia fatto richiesta. Nel caso di specie il libretto era intestato alla *de cuius* e a S* M*. È stato aperto in data 22/05/2018 con facoltà di operare a firma disgiunta. L'operazione in contestazione è stata eseguita presso l'Ufficio dell'intermediario dalla titolare del Libretto con digitazione del pin della Carta Libretto in data 14/08/2019, pertanto precedentemente alla data del decesso, avvenuto il 14/05/2024. L'intermediario sottolinea che la ricorrente ha già acquisito la documentazione comprovante l'operazione di prelievo e fornisce anche evidenza del Giornale di Fondo del 14/08/2019. Una volta prelevate, le somme sono uscite dalla competenza del rapporto e, pertanto, non è possibile fornire informazioni sulla loro destinazione, ciò anche nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Richiama la decisione del Collegio di Milano n. 4015/25, il quale espressamente ha stabilito che «Il cliente chiede di ottenere anche la documentazione relativa alla destinazione delle suddette somme, prelevate in contanti, facendo riferimento, in via del tutto generica, a “contestuali operazioni di deposito”. Sta di fatto che tali somme, come sottolineato dall'intermediario, “una volta prelevate, sono uscite dalla competenza del rapporto cointestato». L'intermediario fornisce evidenza del rimborso di € 20,00 e chiede che sia dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere avendo fornito evidenza dell'operazione dispositiva e del numero della carta libretto con la quale è stata autorizzata; chiede il rigetto dell'ulteriore istanza avanzata.

In sede di repliche, la ricorrente evidenzia che, come stabilito dalla giurisprudenza consolidata, il chiamato all'eredità ha diritto ad ottenere dall'intermediario la documentazione completa e integrale relativa ai rapporti bancari del *de cuius*, senza oscuramento dei dati sensibili, ai sensi dell'art. 119 TUB. Per valutare e accertare l'eventuale lesione della quota di riserva, è necessario poter accedere alla documentazione bancaria del defunto così da ricostruirne compiutamente la situazione patrimoniale. Il chiamato all'eredità può pertanto ottenere tutta la documentazione di pertinenza del *de cuius* per non essere pregiudicato in giudizio nella difesa dei suoi interessi (orientamento consolidato presso l'ABF, si vedano le pronunce n. 778 del 26 gennaio 2023 del Collegio di Bari e n. 2362 del 10 marzo 2023 del Collegio di Milano, che richiamano il conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11554/2017) a sua volta richiamata da quella di merito (cfr. ex multis Tribunale civile di Siena sentenza n. 434 del 10 giugno 2024). Il Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 nel considerando n. 27 ha espressamente previsto che il regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Nel caso di specie la mancata comunicazione dei dati relativi al percettore della somma di € 90.000,00 “prelevata” dalla *de cuius* pregiudicherebbe alla ricorrente la possibilità di accertare la reale consistenza del patrimonio relitto della stessa *de cuius* (nel quale devono essere ricomprese anche le somme destinate al beneficiario quale credito restitutorio nei confronti della massa, anche perché costituente una donazione nulla in quanto priva della forma dell'atto pubblico ex art. 782 c.c., o comunque da imputare alla propria (del beneficiario) quota) e la reale entità della lesione subita dal legittimario. E, dunque, le allegate ragioni ostative, per non meglio precisati motivi di “privacy”, a fornire le informazioni necessarie ad accertare la destinazione delle somme prelevate dalla *de cuius*, sono prive di pregio nonché di fondamento giuridico. È inverosimile che l'indicata operazione di prelievo di denaro contante di una somma così ingente quale quella oggetto del presente ricorso (€ 90.000,00, ben superiore alla soglia di legge di euro 10.000,00 per far scattare i controlli e le verifiche

antiriciclaggio) non sia stata oggetto di doverosa richiesta di chiarimenti circa la destinazione delle somme prelevate, in base alla vigente normativa antiriciclaggio, e di successiva obbligatoria segnalazione all'U.I.F. presso la Banca d'Italia. A tale proposito richiede la produzione di tutta la documentazione integrale compilata e sottoscritta relativa alla stessa operazione. La ricorrente evidenzia che, molto probabilmente, l'indicata operazione di prelievo non sia consistita in una reale operazione di consegna materiale di denaro contante allo sportello, quanto piuttosto di una mera operazione contabile, che ha avuto il suo completamento in una conseguente e collegata, probabilmente contestuale, operazione di accredito delle stesse somme a favore di un terzo beneficiario, che si sospetta essere il coerede e cointestatario del libretto S* M*. Costituisce grave elemento indiziario in tal senso (come indicativo delle consuetudini in uso fra la *de cuius* ed il figlio) il documento che la ricorrente allega e che attesta che, in data successiva all'operazione di cui trattasi, e più precisamente in data 18/05/2021, la *de cuius* effettuava un versamento di denaro contante di euro 4.950,00 su un libretto nominativo ordinario intestato al figlio S* M*, il cui saldo attivo, successivamente al deposito, è (significativamente) pari ad euro 94.903,60. Chiede, quindi, previa integrazione della documentazione in atti mediante la produzione della copia integrale della documentazione compilata e sottoscritta in data 14/08/2019, che l'intermediario precisi se la somma di € 90.000,00 prelevata dalla *de cuius* sia stata dalla stessa *de cuius* accreditata a favore di un terzo beneficiario, indicandone il nominativo ed esibendo copia dell'atto dispositivo.

In sede di contropliche, l'intermediario si riporta a quanto già osservato in sede di controdeduzioni.

DIRITTO

La ricorrente prospetta che, molto probabilmente, l'indicata operazione di prelievo non sia consistita in una reale operazione di consegna materiale di denaro contante allo sportello, quanto piuttosto di una mera operazione contabile, che ha avuto il suo completamento in una conseguente e collegata, probabilmente contestuale, operazione di accredito delle stesse somme a favore di un terzo beneficiario. A tale deduzione l'intermediario non ha formulato alcuna specifica contestazione in sede di controdeduzioni, con ciò implicitamente confermando la prospettazione della ricorrente. I diritti riconosciuti dall'art.119 TUB – come chiarito da Cass., Sez. I, 11-05-2017, n. 11554 – costituiscono uno dei più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. E, a tal fine, stabilisce «il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione». Se a seguito del prelevamento 14/08/2019 vi è stata una consegna figurativa di danaro attuata mediante un'operazione contabile cui ha fatto seguito un atto dispositivo di danaro effettuato mediante l'intermediazione della banca, la ricorrente ha diritto a ottenere la documentazione relativa a tale atto dispositivo in quanto pienamente rientrante nell'ambito dei rapporti bancari intrattenuti dalla *de cuius* con l'intermediario. Per di più l'art. 49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 impone un limite all'uso del contante e tale previsione ha anche natura privatistica in quanto condiziona lo svolgimento dei rapporti bancari, imponendo che ogni pagamento di importo superiore al limite di utilizzo del contante «quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti». La norma impone per tutti i trasferimenti di danaro di importo superiore al limite di utilizzo

del contante di ricorrere all'intermediazione bancaria al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti. E tale requisito non ha soltanto una valenza pubblicistica volta al contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, ma esibisce anche una portata privatistica, assicurando al titolare del rapporto bancario e ai suoi eredi la piena trasparenza in ordine all'andamento del rapporto e la possibilità di ricostruire i trasferimenti di danaro di importo medio-alto.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla consegna di tutta la documentazione disponibile in riferimento all'operazione contestata, nei termini di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE